



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE CdA UFFICIO D'AMBITO 64 DEL 28.10.2025

AZIENDA SPECIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

“UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO”

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. N. 47/2025 del 01/12/2025
(atti n. 7183/2025/2.10/2025/6)



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

STATUTO

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

- Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Funzioni dell'Azienda
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Vigilanza e Controllo

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

- Art. 6 – Organi dell'Azienda
- Art. 7 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 – Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 9 – Cessazione e sostituzione degli amministratori
- Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 – Responsabilità del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 14 – Il Direttore Generale
- Art. 15 – Funzioni del Direttore Generale
- Art. 16 – Organo di Revisione

TITOLO III – PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 17 – Capitale di dotazione, patrimonio e risorse finanziarie
- Art. 18 – Esercizio contabile
- Art. 19 – Principi di gestione e scritture contabili
- Art. 20 – Piano Programma e Budget Pluriennale e Annuale
- Art. 21 – Bilancio di Esercizio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Scioglimento
- Art. 23 – Norme finali e transitorie



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"), nonché ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale"), l'Azienda Speciale della Città Metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, denominata **"Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano"** in ossequio alla legge n. 56 del 7 aprile 2014 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, art. 1 comma 16, che ha disposto il subentro delle città metropolitane alle province omonime nonché tenuto conto delle modifiche apportate alla Legge Regionale n. 26 del 2003 dalla Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 recante *"Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla L.R. 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni")"*
- 2 All'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano sono trasferite le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano Entro secondo i disposti della Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 recante *"Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla L.R. 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni")"*. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano acquisisce, entro la data indicata dalla sopracitata Legge, tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato anche sul territorio del Comune di Milano preservandone la peculiarità.
3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano opera ai sensi dell'art. 147 comma 2 lett b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi i contratti di concessione del Servizio Idrico in essere al 16/10/2015, data di entrata in vigore della Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32.
4. L'Azienda Speciale, ente strumentale della Città Metropolitana di Milano, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

5. La Città Metropolitana determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.
6. I rapporti tra la Città Metropolitana di Milano e l'Azienda sono regolati dal contratto di servizio.
7. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni di funzionamento.

Art. 2 – SEDE

1. L'Azienda ha sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Art. 3 – FUNZIONI DELL'AZIENDA

1. L'azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano" ha il compito di attuare le politiche di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale") e della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. in qualità di ente strumentale della Città Metropolitana di Milano, ente responsabile dell'ATO.
2. Spettano all'Azienda i compiti ad essa attribuiti dalle leggi statali e regionali vigenti ed in particolare:
 - a. la predisposizione del piano d'ambito e del relativo piano finanziario, ivi compreso lo studio per la determinazione della tariffa sulla base della ricognizione effettuata;
 - b. l'affidamento del servizio idrico integrato sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Metropolitano e ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett h) dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
 - c. la vigilanza sulle attività dell'ente gestore;
 - d. il finanziamento di investimenti urgenti con mezzi propri previsti nel piano d'ambito;
 - e. la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
 - f. il rilascio degli allegati tecnici per l'esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. n.59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in conformità agli standard definiti dalla Regione , nonché i pareri di valenza ambientali prescritti dalla normativa vigente;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- g. le procedure espropriative per la realizzazione delle opere infrastrutturali quando necessarie;
 - h. l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 152/2006.
 - h^{bis} l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti, in materia ambientale inerenti il Servizio Idrico Integrato;
 - i. Approvazione dei progetti definitivi degli interventi del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito vigente;
 - j. Oltre alle funzioni e alle attività sopra evidenziate, l'Azienda potrà svolgere qualsiasi altra iniziativa che la Città Metropolitana ritenga utile affidarle alla luce delle specifiche competenze tecniche, progettuali e organizzative maturate dallo staff dell'Azienda.
- 3. L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può instaurare rapporti di collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati.
 - 4. L'Azienda speciale fornisce il supporto segretariale ed organizzativo alla Conferenza dei Comuni.

Art. 4 – DURATA

- 1. L'Azienda Speciale è costituita per la durata di 30 anni.

Art. 5 – VIGILANZA E CONTROLLO

- 1. Il Consiglio metropolitano impartisce le direttive all'azienda in forza della legislazione vigente, rispettandone l'autonomia.
- 2. Spetta al Sindaco della Città Metropolitana o al Consigliere Metropolitano delegato la vigilanza sull'attività dell'azienda e la verifica della corretta esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulati dal Consiglio Metropolitano.
- 3. Il Consiglio Metropolitano approva gli atti fondamentali indicati nel contratto di servizio e proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 2, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i..
- 4. Il Consiglio Metropolitano concede di volta in volta l'autorizzazione all'Azienda per la costituzione di garanzie reali nei limiti previsti dalla legge.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

5. Nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda, il Sindaco Metropolitano o il Consigliere delegato riferisce annualmente al Consiglio Metropolitano sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire direttamente al Consiglio Metropolitano qualora necessiti di informazioni sull'Azienda.
7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio e della determinazione delle tariffe, l'Ufficio d'ambito si impegna a incontrare preventivamente rappresentanti delle associazioni dei consumatori, dei Sindacati o di eventuali Associazioni d'interesse specifico.

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 6 -ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'Azienda Speciale:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) l'Organo di Revisione

Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della legge regionale 26/2003 e ss.mm., nominati con decreto del Sindaco Metropolitano.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da una significativa rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATO della Città Metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti su cinque complessivi, indicati dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento della Conferenza, in modo che vi siano un rappresentante per i Comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il Comune capoluogo nel rispetto del principio della rappresentanza di genere. Ogni membro della Conferenza dei Comuni può in ogni caso votare per uno solo tra i candidati proposti dalla Conferenza stessa. Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, vengono individuati direttamente dal Sindaco Metropolitano secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della Città Metropolitana di Milano.
3. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono individuati dal



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Sindaco Metropolitano tra i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, con il medesimo decreto di cui al comma 1.

4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Sindaco Metropolitano che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina deve avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco della Città Metropolitana.
5. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere metropolitano.

Art. 8 – INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. Non può essere nominato Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alla carica di amministratore locale previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ovvero in una causa di inconferibilità o incompatibilità comunque prevista dalle leggi vigenti.
2. Non possono fare parte contemporaneamente dello stesso Consiglio di Amministrazione i coniugi, i parenti sino al quarto grado ed affini fino al secondo grado nonché coloro i quali abbiano i medesimi rapporti di coniugio, di parentela o di affinità con i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Azienda.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applica la normativa vigente.

Art. 9 – CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge; decadono dalla carica coloro i quali, designati dalla Conferenza dei Comuni, cessano dalle cariche rivestite nei Comuni medesimi.
2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Sindaco della Città Metropolitana, nei seguenti casi:
 - a. qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga rimossa entro il termine, non superiore a 60 giorni, assegnato in sede di contestazione;
 - b. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione o nella gestione organizzativa dell'Azienda;

- c. di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione della Città Metropolitana o dell'Azienda medesima, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, di evidente contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi metropolitani.
3. Il Sindaco della Città Metropolitana, o il consigliere metropolitano delegato, dà comunicazione al consiglio metropolitano delle revoche avvenute. Informa altresì la Conferenza dei Comuni nel caso i revocati fossero espressione di questa.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o a oltre la metà delle sedute tenute in un esercizio. La decadenza è dichiarata dal Sindaco della Città Metropolitana.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga con le medesime procedure di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 7), durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i rispettivi componenti sostituiti.

Art. 10 -COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda, approvando i relativi Regolamenti;
 - b. delibera la nomina e la revoca del Direttore Generale e stabilisce i criteri per la sua selezione;
 - c. assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione della Città Metropolitana, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore Generale;
 - d. assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda, fatte salve le competenze attribuite al Direttore Generale dal presente Statuto ed approva i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche del personale;
 - e. elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Metropolitano;
 - f. adotta il piano programma delle attività, il budget annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;

- g. predispone il piano d'ambito e la proposta della tariffa;
 - h. individua i criteri e le procedure per la stipula dei contratti concernenti l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato e adotta gli atti concernenti l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - i. delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio o accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione della Città Metropolitana;
 - j. delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – programma ai quali l'Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente;
 - k. delibera in ordine all'assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore Generale dal presente Statuto;
 - l. delibera in ordine alla costituzione o resistenza in giudizio;
 - m. provvede alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto non espressamente attribuito ad esso dal presente Statuto, che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Consiglio Metropolitano.

Art. 11 -FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e all'Organo di Revisione almeno 5 giorni prima dalla data della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici. L'Avviso di convocazione deve essere altresì inoltrato per conoscenza al competente Settore della Città Metropolitana.
- 2. Le sedute si svolgono presso la sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.
- 3. In casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore ai 5 giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di tre consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Sindaco della Città

Metropolitana,

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
6. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Direttore Generale, che redige il verbale della seduta con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Consiglio di Amministrazione. Compete al Direttore Generale, per ciascuna deliberazione, la formulazione della relazione tecnica che ne è parte integrante.
7. Alle sedute può partecipare, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato.
8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente o il Vice Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente nelle votazioni a scrutinio palese.
10. Ciascun consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.
11. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza, da un consigliere ovvero da un dipendente indicato dal Presidente con funzioni di segretario.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive.
14. Gli atti deliberativi sono pubblicati all'albo pretorio on-line dell'Azienda e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì disponibili sul sito istituzionale nella sezione dedicata.
15. I consiglieri di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito

Art.12 – RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano fatto inserire a verbale il proprio dissenso. Di tale

dissenso deve essere data tempestiva comunicazione scritta al Collegio dei Revisori dei Conti nonché al Sindaco della Città Metropolitana.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano manifestato il loro dissenso ai sensi del comma precedente.

Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed inoltre:
 - a. rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Città Metropolitana, le autorità statali, le autorità regionali ed altri Enti o Aziende;
 - b. promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - c. convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - d. adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
 - e. esegue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo.
 - g. Sottoscrive il contratto di lavoro del Direttore Generale
2. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore Generale nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Art. 14 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, a cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato, previo esperimento di apposita procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Sindaco metropolitano.
2. Le candidature a Direttore Generale verranno raccolte previa pubblicazione di un avviso di selezione deliberato dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità che garantiscano la massima diffusione e conoscibilità.
3. Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private. Costituisce criterio di preferenza che il candidato abbia maturato qualificata esperienza nei settori di attività dell'Azienda Speciale o almeno in comparto ambientale.
4. La durata del contratto del Direttore Generale è pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato
5. Il rapporto di lavoro viene disciplinato da un contratto di diritto privato. Il trattamento economico, definito dal Consiglio di Amministrazione, è basato sugli istituti contrattuali previsti per l'area dirigenziale dell'ente controllante.
6. Il Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla data del suo insediamento delibera circa la conferma o meno del Direttore Generale in carica.

Art. 15 FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore:
 - a) è l'Organo preposto alla gestione operativa dell'attività dell'Ufficio d'Ambito;
 - b) assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici;
 - c) sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza salvo, per queste ultime, diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - e) provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

regolamentari, e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni mobili; provvede inoltre agli acquisti e alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell'Organo competente

f) emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall'ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi

2. È altresì compito del Direttore sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse; il Direttore seleziona e dirige, in conformità al regolamento di organizzazione, il personale dell'Ufficio d'Ambito. La selezione del personale avviene secondo le procedure definite dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale per gli enti locali.
3. Il Direttore svolge, inoltre, le funzioni di Segretario della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.11 comma 6.
4. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore risulta stabilito nel provvedimento di nomina e nel Regolamento di Organizzazione.
5. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero – professionale. Il Direttore Generale può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Azienda stessa.
- 6 Nei casi di temporanea vacanza del Direttore Generale o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario apicale dell'Azienda.
7. Il Direttore Generale ha facoltà di nominare un Vice Direttore per assolvere alle funzioni vicarie, senza oneri a carico dell'Azienda.

Art. 16 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione, è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti ovvero da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992 e del D.Lgs. n. 39/2010.
2. L'Organo di Revisione viene nominato dal Sindaco della Città Metropolitana e può essere confermato consecutivamente per una volta.
3. L'Organo di Revisione esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, svolge almeno trimestralmente la revisione dei conti, formula una



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

relazione sul budget pluriennale e annuale sul bilancio di esercizio e vigila sulla correttezza dell'organizzazione aziendale.

4. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e, per conoscenza, al Sindaco della Città Metropolitana.
5. L'Organo di Revisione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, comunque, fino alla ricostituzione dell'Organo di Revisione.
6. Le funzioni di vigilanza e controllo possono essere esercitate anche individualmente dai componenti dell'Organo di Revisione, informandone il Presidente.
7. L'Organo di Revisione può essere revocato dal Sindaco della Città Metropolitana solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato, ai sensi dell'art. 2400 c.c., comma 2.
8. I verbali dell'Organo di Revisione sono tenuti dal Presidente, con l'assistenza di personale aziendale.
9. All'Organo di Revisione è corrisposto un compenso omnicomprendivo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle disposizioni di legge vigenti e tenuto conto delle tariffe professionali in vigore nell'anno di riferimento.

TITOLO III –PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 17 - CAPITALE DI DOTAZIONE, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è costituito dalla sommatoria dei capitali di dotazione delle singole Aziende all'atto dell'accorpamento stabilito dalla L.R. n.32 del 16/10/2015 unitamente a quanto previsto dagli stati attivi e passivi in relazione ai contratti di servizio in essere. L'Azienda può in ogni caso acquisire risorse finalizzate all'espletamento della sua attività.
2. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza della Città Metropolitana.
3. L'Azienda percepisce propri introiti per i servizi resi alla collettività.

Art. 18 - ESERCIZIO CONTABILE

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Art. 19 – PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e trasparenza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Metropolitano ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. L'Azienda è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in particolare a quanto stabilito circa l'accesso civico.
2. All'Azienda si applica una contabilità di tipo economico – patrimoniale. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un istituto di credito, scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.
3. L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/ risultati.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori, ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge per gli enti locali ed in particolare dalle normative sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni relativi alle acque di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
5. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - a. il libro giornale;
 - b. il libro degli inventari;
 - c. il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle attività dell'Organo di Revisione.

Art. 20 - PIANO PROGRAMMA E BUDGET PLURIENNALE E ANNUALE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il budget annuale e il piano-programma delle attività per l'esercizio successivo, e il budget pluriennale di previsione scorrevole con valenza triennale, completi delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione. Tali documenti devono essere trasmessi all'Amministrazione della Città Metropolitana secondo le modalità previste dal contratto di servizio ossia entro 5 (cinque)

giorni dalla relativa assunzione da parte del consiglio di Amministrazione e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Piano programma degli investimenti contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando fra l'altro:
 - a. gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'Azienda;
 - b. le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.
3. Il piano-programma degli investimenti viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del budget pluriennale di previsione, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi della Città Metropolitana e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure da adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.
4. Ai sensi dell'art 114 del TUEL novellato dal Dlgs 126/14 gli atti sopracitati sono atti fondamentali dell'Azienda e come tali devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Metropolitano.

Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di Revisione per la relazione di sua competenza.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
4. Il bilancio è accompagnato dalla relazione illustrativa del bilancio d'esercizio redatta dal Direttore Generale, la quale dovrà indicare fra l'altro:
 - a. i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
 - b. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,

- c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Città Metropolitana.
6. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a. alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva legale nei limiti di cui all'art. 2430 c.c;
 - b. all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c. al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano programma;
7. **abrogato.**
8. Il Consiglio di Amministrazione può altresì destinare fondi alla riserva facoltativa.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

1.

In caso di scioglimento, l'Azienda trasferisce, a titolo gratuito, alla Città Metropolitana di Milano i beni da essa ricevuti in dotazione oppure acquisiti o realizzati con mezzi propri e la Città Metropolitana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo all'Azienda.

Art. 23 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Sino a diverse autonome determinazioni dell'Azienda si intendono applicabili, per quanto compatibili o se non diversamente stabilito dal presente Statuto, i regolamenti di organizzazione e le determinazioni della Città Metropolitana di Milano.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti per le Aziende Speciali nonché alle norme del Dlgs 267/00 e s.m.i. e alla Legge 56/2014 per quanto compatibili.
3. Succedendo la Città Metropolitana di Milano alla provincia di Milano laddove nei regolamenti nel contratto di servizio e negli atti amministrativi sia citata la Provincia di Milano deve leggersi "Città Metropolitana di Milano".
4. In sede di prima applicazione dell'art. 6 comma 1 n. 5) della L.R. n. 32 del 12.10.2015, la



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

conferenza dei comuni dovrà attivare, alla data di entrata in vigore del presente statuto, la procedura necessaria a garantire nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda, la rappresentanza dei Comuni come suindicata all'art. 7 c. 2 "Nomina e composizione del Consiglio di amministrazione".